



COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento

— 000 —

REGOLAMENTO
PER IL
SERVIZIO DI
NOLEGGIO
AUTOBUS
CON CONDUCENTE

Allegato alla deliberazione del C.C.
n. 101 del 29 aprile 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carmelo Burgio)



INDICE

Articolo	Descrizione
Capo I – Il servizio di noleggio con autobus	
1	Definizione del servizio
2	Disciplina del servizio
3	Condizioni d'esercizio
4	Numero delle autorizzazioni
5	Servizi sussidiari integrativi e sostitutivi del trasporto di linea
6	Operatività del servizio
7	Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni
Capo II – La professione di noleggiatore	
8	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus
9	Accesso alla professione
Capo III – L'autorizzazione all'esercizio	
10	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
11	Contenuti del bando
12	Titoli oggetto di valutazione
13	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
14	Validità dell'autorizzazione
15	Trasferibilità dell'autorizzazione
Capo IV – L'esercizio del servizio	
16	Caratteristiche degli autobus
17	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
18	Locazione dell'autobus
19	Comportamento del noleggiatore durante il servizio
20	Comportamento degli utenti
21	Personale di guida e collaboratori familiari
22	Interruzione del trasporto
23	Trasporto handicappati
24	Tariffe
25	Cronotachigrafo e contachilometri

- 26 Impiego di tecnologie innovative
- 27 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- 28 Reclami

CAPO V – Vigilanza sul servizio

- 29 Addetti alla vigilanza
- 30 Idoneità dei mezzi al servizio
- 31 Sanzioni
- 32 Rinuncia all'autorizzazione
- 33 Sospensione dell'autorizzazione
- 34 Revoca all'autorizzazione
- 35 Decadenza dell'autorizzazione
- 36 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- 37 Irrogazione delle sanzioni
- 38 Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali
- 39 Norme transitorie

CAPO 1
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 1
Definizione del servizio

1. Il noleggio autobus con conducente è servizio esercitato da imprenditori individuali o collettivi a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

Art. 2
Disciplina del servizio

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3
Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus, giusta art. 85, comma 3, del C.S.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
4. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa di cm. 10 x cm. 20 con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. I mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile di cm. 10 x cm. 20 recante la dicitura "NCC" con riprodotti ai lati gli stemmi di Regione e Comune.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, se società di persone, da uno dei soci illimitatamente responsabile, significando che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 230 bis del codice civile, sono collaboratori familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio Polizia Municipale l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 4 Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare è stabilito tenendo conto:
- a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
 - c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
 - d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.
2. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare è stabilito dalla Giunta Municipale sulla base dei seguenti criteri:
- N. 1 aut. ogni 5.000 abitanti o frazione superiore
 - N. 1 aut. ogni 400 posti letto
 - N. 1 aut. ogni impianto industriale con più di 20 dipendenti
 - N. 1 aut. ogni 1500 scolari o studenti
 - N. 1 aut. ogni struttura sanitaria

Art. 5 Servizi sussidiari integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi di servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, tenendo presente, in proposito, quanto disposto dal D.M. 4 luglio 1994 "direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa" (G.U. n. 161 del 12.07.1994).
3. Nel rispetto della vigente normativa i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissione o riduzione dei servizi di linea, sia urbani che extraurbani e sono organizzati secondo le seguenti modalità:
- a) collegano una frazione con il capoluogo o due o più quartieri della città seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela;
 - b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tale caso la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada;

c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio (l'orario di attivazione del servizio può essere continuato o coincidere con particolari esigenze di mobilità della clientela) le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolari.

La partenza è altresì autorizzata quando i posti dell'autobus siano tutti occupati.

d) i turni di servizio sono stabiliti dal Sindaco su proposta della Polizia Municipale;

e) la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato e può essere commisurata ai chilometri percorsi o alle zone tariffarie attraversate. I bagagli sono trasportati a tariffa fissa;

f) il servizio sostitutivo ha accesso alle corsie preferenziali;

g) ogni capolinea di partenza e di arrivo è dotato di apposito parcheggio;

h) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, di tipo omologato dal Sindaco su proposta della Polizia Municipale e dell'U.T.C. recante la dizione "Servizio sostitutivo", l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione e della tariffa (il cartello deve essere del tipo a messaggio variabile e viene applicato all'inizio del turno per essere rimosso a fine servizio).

4. Per quanto non espressamente previsto nel comma precedente, agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 6 Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da stati della comunità europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 7 Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

a) dal Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;

b) dal Dirigente del settore competente al rilascio delle autorizzazioni;

c) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

d) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;

f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;

g) da una rappresentante dei concessionari di autobus di linea.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un dipendente del settore di competenza.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.


3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III la commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 11;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sulla ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 12 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.



CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

1- L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n° 448 (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).
- b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

Art. 9

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.

2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articoli 6 e 7.

Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992. (Come precisato nella circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992, esiste un attestato di capacità professionale acquisito a seguito di esame e un attestato di idoneità professionale rilasciato a coloro che alla data di entrata in vigore del D.M. 448/91 (2 marzo 1992) possedevano i requisiti di legge per essere esentati dall'esame.

5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus. (Prima di procedere al rilascio o alla volturazione delle autorizzazioni, il competente Ufficio comunale dovrà verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 448/91).

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 11

Contenuti del bando

1. Contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 7;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio autobus, la Commissione di cui all'art. 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità o capacità professionale conseguita a norma del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448: punti 5;
 - b) laurea: punti 4;
 - c) diploma di maturità: punti 3;
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di titolare, di socio illimitatamente responsabile, dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
 - e) se l'attività è stata svolta presso imprese aventi sede in Sciacca da almeno 5 anni dalla data del bando il punteggio di cui alla lettera "d" è aumentato del 50 %.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti a diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene

assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 13

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1 La Giunta comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dal Sindaco.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente, nonché alla disponibilità di apposito locale o area per la rimessa del mezzo e relativi uffici, nel territorio comunale.

3. Nel caso in cui risulti vincitore del concorso un soggetto sprovvisto di idoneità professionale, la Giunta comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso. (Questa ipotesi viene inserita per consentire la partecipazione al concorso anche a cittadini disoccupati o in cerca di primo impiego comunque sprovvisti di idoneità professionale).

4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 7.

Art. 14

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso l'Ufficio di Polizia Municipale. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.


2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;



e) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio " mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi ai quali è consentito, altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve recare firme autenticate dal notaio e deve essere registrato, una copia deve essere depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n.448.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16
Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalle norme vigenti.

Art. 17
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. La Giunta comunale stabilisce particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Art. 18
Locazione dell'autobus

1. La Giunta comunale, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea. (Decreto Ministeriale 4 luglio 1994 su G.U. n.° 161 del 12/07/1994).

Art. 19
Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;

- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti, nell'esercizio dell'attività, è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 5 (articolo che tratta dei servizi integrativi al servizio di linea);
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 20

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 21


Personale di guida e collaboratori familiari

- 1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
- 2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, purché in possesso dei requisiti di legge.

ART. 22

Interruzione del trasporto

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.



Art. 23
Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Si applica l'art. 26 della legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (supplemento ordinario alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992).

Art. 24
Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 25
Cronotachigrafo e contachilometri

I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente ufficio di Polizia Municipale.

Art. 26
Impiego di tecnologie innovative


Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Art. 27
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 5.

Art. 28
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio di Polizia Municipale, organo addetto alla vigilanza, che, esperiti gli accertamenti del caso, informa la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio al quale indirizzare i reclami.



CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Alt. 29
Addetti alla vigilanza

1 La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 30
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3 La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza (adempimenti previsti dagli articoli 93 e 80 d. lgs. n. 285/1992).

Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 31
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del r.d. 17 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'articolo 3, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;

b) violazione dell'articolo 3, comma 4, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;

c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, relativamente all'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità di cui all'articolo 6, comma 2;

e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 17, comma 2;

- f) violazione degli obblighi di cui all'articolo 19;
- g) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma 1, punti a) e b);
- h) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 25, comma 2;
- i) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio di Polizia Municipale al quale indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 28, comma 2;
- l) mancata esposizione all'interno della vettura del testo degli articoli 19 e 20.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare, direttamente all'ufficio al quale appartiene l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento postale, una somma a titolo di oblazione secondo le modalità di cui alla legge 24 aprile 1981, n. 689 (doppio del minimo edittale). Non è ammesso il pagamento a mani dell'agente accertatore.

4. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

Art.32

Rinuncia all' autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art.33

Sospensione dell' autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dalla Giunta comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati (la sanzione è applicabile nel caso in cui siano derivati danni ai passeggeri trasportati);
- b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'art. 3, comma 5;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'articolo 23;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. la sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34
Revoca dell' autorizzazione

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'art. 15;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 33;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35
Decadenza dell'autorizzazione

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, (per mancato inizio del servizio, si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge n. 433/1985) o al Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e segg. del c.c. e all'articolo 28 del D.P.R. 7.12.1985 n. 581.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 37
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 38
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

(Controllo previsto dall'art.85, comma 1. del D.P.R. n. 616/1977).

1. Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici da noleggio sono sottoposti all'esame preventivo di legittimità della sezione centrale del Comitato regionale di controllo ai sensi dell' articolo 15 e dell' articolo 17 della legge regionale 3 dicembre 1991. n. 44.

Art. 39
Norma transitoria

Le autorizzazioni già rilasciate si intenderanno provvisorie per il periodo di anni uno dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione dei requisiti previsti dai precedenti artt. 8 e 9.

